SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

143° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Riforma dell'Enea» (**1176, 1521, 1705, 1803-*bis***), risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 8 e *passim*
ALIVERTI *(DC), relatore alla Commissione* .. 7, 15, 19 e *passim*
BOATO *(Fed. Eur. Ec.)* ..... 4, 7, 8 e *passim*
FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 4, 8, 15 e *passim*
GIANOTTI *(Com-PDS)* ..... 4, 8, 14 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Riforma dell'ENEA (1176-1521-1705-1803-*bis*), in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Riforma dell'ENEA», in un testo risultante dall'unificazione di due disegni di legge di iniziativa governativa (l'uno dei quali risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803) e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri. Ricordo ai colleghi che sono pervenuti i pareri espressi da parte di tutte le Commissioni consultate. Tali pareri risultano favorevoli, ma vorrei leggerne due in particolare. Il primo è quello della Commissione bilancio, la quale così si esprime:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi, pur avvertendo la necessità di svolgere alcune osservazioni.

Anzitutto si rileva che le spese per la DISP, previste dal comma 6 dell'articolo 5, sono quantificate in misura eccessiva: la DISP occupa circa il 10 per cento del personale dell'Ente e le sue ricerche richiedono mezzi inferiori a quelli delle altre ricerche condotte dall'ENEA. Una riduzione di 10 miliardi delle somme ad essa riservate sembra dunque imporsi come una soluzione prudenziale che contiene margini di riserva. Meglio sarebbe eliminare del tutto nella legge l'indicazione dei mezzi finanziari riservata alle attività per la sicurezza.

Si osserva ancora che l'ENEA nel 1982 aveva 3.972 dipendenti contro i 5.093 della fine dello scorso anno. La legge dovrebbe prevedere una progressiva riduzione degli organici utilizzando anche forme di prepensionamento o di trasferimento ad altri Enti considerando che circa 1.040 unità di personale si collocano nella fascia di età tra i 54 e i 65 anni e che, essendo stati assunti per svolgere attività di ricerca in campo nucleare, sono meno adattabili ai nuovi compiti dell'ENEA. Da ultimo sarebbe opportuno precludere la possibilità che l'ENEA assuma personale in relazione agli specifici contratti di programma o altri programmi di ricerca o convenzioni con privati.

Per quanto riguarda poi, sempre nell'articolo 5, comma 6, la definizione di spesa permanente degli oneri di funzionamento ivi

richiamati, con connesso rinvio alla legge finanziaria, per la quantificazione a partire dal 1994 la Commissione fa presente che naturalmente la base a legislazione vigente sulla quale innestare la variazione marginale di cui all'apposita tabella delle leggi finanziarie 1994 e successive è costituita non dall'intero stanziamento di cui alla norma in esame, bensì dalla quota relativa alla spesa di funzionamento, aggirantesi intorno a 350-400 miliardi annui.

Ciò per evitare che tutto lo stanziamento previsto nella norma sia assorbito completamente dalle spese di funzionamento e quindi i programmi debbano essere finanziati con risorse del tutto aggiuntive.

Vorrei ora dare lettura del parere della Commissione ambiente:

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime a maggioranza, col voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista, parere favorevole, per quanto di competenza, con le seguenti osservazioni: si sottolinea in particolare l'opportunità che venga consultato il Ministro dell'ambiente nelle prescrizioni relative alla difesa della salute contro le radiazioni ionizzanti, nella proposta del Presidente dell'ENEA, nella nomina del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 9. Si fa presente inoltre la necessità che nel Consiglio di amministrazione dell'ENEA sia incluso anche un membro designato dal Ministro dell'ambiente.

La Commissione riconosce altresì che l'ENEA rappresenta una delle più elevate concentrazioni di studiosi e specialisti in molti campi di grande importanza per il paese e in particolare nei settori di specifica competenza della Commissione; esprime inoltre apprezzamento per il fatto che il nome dell'attuale «Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative», di cui originariamente era stata proposta la modifica di «Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative», di cui originariamente era stata proposta la modifica in «Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo delle energie alternative e per l'uso razionale dell'energia», sia diventato adesso, secondo il disegno di legge in discussione, «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». Viene così sottolineato l'importante contributo che gli studiosi, i lavoratori, le strutture tecnico-scientifiche, le delicate e sofisticate apparecchiature presenti nell'ENEA possono dare, fra l'altro, alla soluzione dei problemi ecologici, alla misura delle caratteristiche dell'ambiente anche attraverso la collaborazione con enti locali e imprese. Il nome attualmente proposto riconosce anche il potenziale scientifico dell'ENEA, utilizzabile per lo sviluppo di tecnologie avanzate.

La Commissione esprime ugualmente parere positivo per la collocazione nell'ambito dell'ENEA-DISP (Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria), all'articolo 2, comma 1, lettera e), riconosciuta competente per affrontare i compiti relativi alla protezione della popolazione contro le radiazioni ionizzanti e al controllo delle materie fissili, e apprezza che a tale Direzione sia stata assicurata «indipendenza» nell'esercizio delle sue competenze. Auspica che, nell'ambito delle competenze dell'ENEA/DISP, elencate negli articoli 1 e 3, sia compreso l'inserimento dell'ENEA/DISP fra gli organi tecnici previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio

1988, n. 175, di attuazione della cosiddetta «Direttiva Seveso», un decreto nel quale è proprio centrale la competenza dell'ENEA nel campo dell'ambiente e del trasferimento di tecnologie.

GIANOTTI. Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei presentare un ordine del giorno a nome del mio Gruppo. Ne do lettura:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge in titolo, che rilancia l'ENEA e attribuisce ad esso un nuovo ruolo nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente;

considerata l'importanza del fattore umano per tale rilancio,

preso atto che:

le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il comparto della ricerca hanno firmato il 18 marzo 1991 il rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale ENEA, scaduto da circa tre anni;

a tutt'oggi i Ministri competenti non hanno approvato il contratto, generando un forte disagio tra i lavoraori;

occorre superare una situazione di malcontento tra i lavoratori,

impegna il Governo:

a operare per la tempestiva definizione del contratto di lavoro del personale ENEA».

(0/1176-1521-1705-1803-*bis*B/1/10) GIANOTTI, BAIARDI, CARDINALE, CISBANI, MONTINARO

BOATO. Signor Presidente, vorrei esprimere la mia perplessità su questo testo e dichiarare la mia astensione. La perplessità, signor Presidente, riguarda la possibilità di prendere consapevolmente posizione su una materia che non è a conoscenza della Commissione. Se avessimo ascoltato le parti interessate, se avessimo tenuto le audizioni necessarie, allora potremmo impegnare il Governo in una direzione precisa.

Tuttavia non ritengo molto giusto che una Commissione, che si sta occupando di un disegno di legge e non di una vicenda sindacale, impegni in questa sede il Governo su una materia importante. Non sottovaluto la gravità e l'urgenza delproblema, altrimenti voterei contro. Ho però qualche dubbio che sia questa la sede giusta per affrontare la questione e quindi preferisco astenermi.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ritengo che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno presentato dal senatore Gianotti e da altri senatori.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. L'ENEA ha competenza nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente. A tal fine nei settori di competenza:

a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti ad aspetti tecnologici;

b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle tecnologie, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonchè sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei medesimi settori;

e) fissa le prescrizioni, adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonchè sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale;

g) diffonde e divulga le conoscenze acquisite;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche e controlli per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) conclude accordi di programma con i Ministeri competenti ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione, le previsioni di spesa dei progetti e le modalità di finanziamento. Gli accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'ambiente e con il Ministero dell'università e della ricerca

scientifica e tecnologica sono conclusi mediante delibera del consiglio di amministrazione sulla base delle proposte avanzate dal dipartimento per l'energia, dal dipartimento per l'ambiente e dal dipartimento per l'innovazione tecnologica;

b) conclude accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e le imprese degli enti locali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento, ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 4;

c) promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 4;

d) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

e) può promuovere la costituzione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel territorio nazionale e comunitario e negli altri Stati, anche in applicazione del Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera *d*), la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con Regioni ed enti nonchè degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

4. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente - escluse comunque le attività riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni - le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonchè da competenze.

Sulle modificazioni introdotte all'articolo 2 dalla Camera dei deputati sono stati presentati i seguenti emendamenti dal senatore Boato ed altri senatori:

All'articolo 2, comma 1, alla lettera d) *le parole:* «dai Ministri» *a* «Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica» *sono sostituite da:* «dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente,».

2.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1 alla lettera e) *le parole da:* «fissa le prescrizioni» *fino a:* «radiazioni ionizzanti» *sono sostituite con:* «fissa i parametri, adottati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente ed esercita i controlli per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione dalle radiazioni ionizzanti».

2.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 1, lettera h) *dopo le parole:* «istruttorie tecniche» *aggiungere le parole:* «e controlli».

2.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 4 dopo le parole: «delle tecnologie» *aggiungere le parole:* «nei settori».

2.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

All'articolo 2, comma 2, lettera a), *aggiungere il seguente periodo:* «la medesima procedura viene seguita per eventuali accordi con altri Ministeri».

2.5 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

BOATO. Pur non avendo condiviso il parere espresso dalla Commissione ambiente che lei ha letto poc'anzi e pur avendo votato contro di esso, i miei emendamenti riprendono alcune osservazioni che la 13ª Commissione, estensore il collega Nebbia, aveva avanzato circa il rapporto tra il Ministero dell'industria e altri Ministeri, compreso quello dell'ambiente. Mi riferisco in particolare agli emendamenti 2.1 e 2.2 che modificano rispettivamente le lettere *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 2. Gli altri emendamenti invece concernono modifiche di minore portata.

Vorrei ritirare però l'emendamento 2.3, perchè riguarda una modifica che effettivamente era già stata introdotta alla Camera e che noi avevamo presentato in precedenza al Senato quando non venne accettata.

Ricordo che l'emendamento 2.5, a proposito della lettera *a)* del secondo comma, propone di adottare procedure analoghe a quella prevista dalla stessa lettera *a)* nel caso di eventuali accordi con altri Ministeri. Quindi andrebbe aggiunta questa precisazione nel comma 2.

Infine l'emendamento 2.4 riguarda il comma 4 dell'articolo al nostro esame e tende ad inserire una precisazione di ordine terminologico.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, devo fare una premessa di ordine generale, anche sulla scorta dei comportamenti che verranno tenuti sul corso della discussionedegli emendamenti.

Si è evidenziata infatti l'opportunità di procedere rapidamente all'esame del disegno di legge, al di là dei perfezionamenti formali che si potrebbero apportare, e questo per una serie di considerazioni di ordine sia generale sia specifico.

La riforma dell'ENEA si trascina ormai da troppo tempo. Trattandosi di una riforma organica, ci sarà tempo per le correzioni, specie se si considera il periodo occorrente per la prima applicazione della legge. Va altresì evidenziato che occorre una norma precisa e vincolante che impegni il Governo a normalizzare la situazione dell'ENEA: non è accettabile che alla nomina dei consiglieri d'amministrazione, il cui mandato è scaduto da ben quattro anni, si provveda con la nuova legge.

Pur essendo tra coloro che hanno presentato degli emendamenti (dei quali non mancherò di evidenziare la portata), ritengo opportuno che ci si attenga alla direttiva di non apportare delle modifiche che troppo allungherebbero i tempi per l'approvazione del provvedimento. Per queste ragioni, con tutto il rispetto verso le proposte avanzate dai colleghi, sarò costretto ad esprimere un parere contrario sugli emendamenti.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Gianotti ha presentato un ordine del giorno. Lo invito ad illustrarlo.

BOATO. Signor Presidente, mi sembra che le indicazioni contenute nell'ordine del giorno siano estranee alla materia trattata dal disegno di legge.

GIANOTTI. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere nulla a quanto viene detto nell'ordine del giorno, chesi illustra da sè.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Come ho già avuto modo di dire, il Ministero dell'industria ha già assunto una posizione positiva a tal riguardo. Dal momento che ci si ispira alla legge n. 266 vi è però incertezza sull'opportunità di adottare un decreto ministeriale o un decreto presidenziale.

Se perciò l'invito è ad una rapida definizione della questione, accetto l'ordine del giorno.

BOATO. Vorrei ricordare che il relatore ha colto l'occasione del parere sui miei emendamenti per svolgere considerazioni di carattere più generale e vorrei ringraziarlo per lo stile e la correttezza con cui ha avanzato le sue opinioni. Vorrei allora soffermarmi su una obiezione giusta e fondata espressa dal relatore e che anch'io condivido. Mi riferisco alla necessità di arrivare ad una definizione dei compiti dell'ENEA, portando così a conclusione la riforma di questo ente. Si tratta di superare una fase pluriennale di incertezze, di *prorogatio* indebita del consiglio di amministrazione. Tuttavia non credo che tale esigenza debba andare a discapito del lavoro del Parlamento e in particolare del Senato.

Come i colleghi forse ricordano, in sede di prima lettura del testo mi ero astenuto, dando alla mia scelta una ragione di apprezzamento del lavoro svolto dalla Commissione sotto la guida del precedente presidente, senatore Cassola. A quel lavoro avevo cercato di contribuire con emendamenti e proposte in parte accolti e in parte no. Sostanzialmente avevo espresso un giudizio favorevole sulla nostra opera.

Ora, senza ritornare su una stanca diatriba tra Camera e Senato (tra l'altro sono un *ex* deputato e non ho atteggiamenti pregiudizialmente ostili all'altro ramo del Parlamento) debbo rilevare che la Camera ha introdotto alcune modifiche in alcuni casi migliorative – non mi costa riconoscerlo – e in altri invece non positive. Si sono fatti dei passi indietro, sentendo la logica innovativa con cui la Commissione industria del Senato aveva lavorato.

Per questo mi sembra utile che almeno su alcuni aspetti, pur senza restaurare il precedente testo perchè sarebbe scarsamente corretto nell'ambito della dialettica tra i due rami del Parlamento, si introducano alcune modifiche. Questo porterebbe via altro tempo ai fini dell'approvazione definitiva del disegno di legge, ma si onorerebbe il nostro compito di legislatori e non di amministratori. Del resto so bene che l'ente interessato ha operato pesanti pressioni alla Camera per far rielaborare questo testo. Non ritengo sia una procedura corretta. Per la stessa ragione con la quale esprimevo perplessità su un ordine del giorno che definivo di parte sindacale, ugualmente nel momento in cui si sta cambiando la fisionomia di un ente e si sta mutando la vecchia dirigenza credo scorretto che l'ente stesso eserciti pesanti interferenze sull'*iter* legislativo. Devo per altro ricorrere con franchezza che queste interferenze si sono manifestate in maniera assai più forte alla Camera, mentre la nostra Commissione ha dimostrato maggiore equilibrio in sede di prima lettura.

Oggi ci sembra però che una maggioranza più larga di quella di Governo si accinga a dare il via libera al disegno di legge al nostro esame. Per tutte le motivazioni su esposte esprimo il mio voto favorevole sull'emendamento 2.1 e su tutti gli altri presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3 presentato dal senatore Boato e da altri senatori è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4 presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BOATO. Esprimo il mio voto contrario sull'articolo 2 per le ragioni prima esposte, modificando così l'atteggiamento che avevo tenuto in sede di prima lettura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. I compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, sono esercitati in via esclusiva dalla Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP), alla quale il presidente ed il consiglio di amministrazione dell'ENEA assicurano, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, l'indipendenza nell'esercizio delle proprie competenze e piena autonomia gestionale ed organizzativa.

2. La DISP può altresì fornire, su richiesta delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici competenti, consulenze e pareri ed effettuare analisi e controlli in materia di sicurezza di attività industriali a rischio e del loro impatto ambientale, anche mediante convenzioni e accordi di programma nonchè in applicazione dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il direttore della DISP:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e di proposta per le materie di interesse della DISP;

b) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione relativi alle materie di competenza della DISP;

c) in occasione dell'approvazione da parte del CIPE del programma triennale dell'ENEA di cui all'articolo 5 e dei relativi aggiornamenti predispone una relazione sull'attività svolta nel corrispondente periodo dalla DISP, che è allegata alla relazione di cui all'articolo 5, comma 4;

d) esercita i compiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b), c), d)* ed *e)*, per le materie di competenza della DISP.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della DISP costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci e rendiconti dell'ENEA.

5. Nell'ambito degli stanziamenti destinati all'ENEA di cui all'articolo 5, sono determinati i mezzi finanziari da assegnare alla DISP per l'esercizio dei propri compiti.

6. La conclusione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui al comma 2 è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta della DISP.

7. La relazione annuale di cui all'articolo 4, secondo comma, numero 2, della legge 18 marzo 1982, n. 85, è trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Presidenti dei due rami del Parlamento che la trasmettono alle competenti Commissioni parlamentari.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento dal senatore Boato e da altri senatori:

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «La DISP è sottoposta alla vigilanza del Ministro della protezione civile, sentito il Ministro della sanità».

3.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

BOATO. Ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, al quale possono partecipare anche le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; la partecipazione dell'ENEA è di maggioranza.

2. Lo statuto del consorzio è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dalla trasmissione da parte dell'ENEA, nel testo convenuto tra i consorziati.

3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, di personale dell'ENEA.

4. Il consorzio opera, per le iniziative in materia di energia elettrica, d'intesa con l'ENEL e, per gli aspetti territoriali di competenza, con le imprese elettriche degli enti locali e ha compiti di promozione, indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai consorziati in materia di:

a) supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle

Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico da raccordare con le caratteristiche dell'offerta;

d) attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonchè di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Per lo svolgimento delle attività in materia di diffusione dell'uso razionale dell'energia e di promozione delle applicazioni delle fonti rinnovabili, il consorzio si avvale delle strutture tecniche dell'ENEA, tra le quali un'apposita unità, articolata in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni Regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA. Un apposito capitolo della relazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, è dedicato all'attività del consorzio, alle attività della suddetta unità e ai risultati dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA con la delibera di approvazione del bilancio di previsione determina entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio di cui al comma 4. A dette attività è dedicato un apposito capitolo del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Restano fermi i compiti attribuiti all'ENEA dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti dal senatore Boato e da altri senatori:

Il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

4.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*».

4.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Nel consorzio dovrà essere assicurato all'ENEA un ruolo di preminenza rispetto agli altri enti consorziati. L'ENEA conferirà, comunque, al consorzio non meno di cinquecento unità di personale e dovrà provvedere:

a) alla definizione delle potenzialità e modalità attuative per l'introduzione in tutto il territorio nazionale delle principali tecnologie relative all'uso razionale dell'energia ed alle fonti rinnovabili;

b) alla costituzione di uffici regionali in appoggio ai processi di programmazione ed agli impegni realizzativi delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dalle leggi 9 gennaio 1991, nn. 9 e 10;

c) alla costituzione di una banca dati per la raccolta, l'elaborazione e l'informazione in relazione alle iniziative programmate e al livello di attuazione delle stesse, nonchè sui relativi energetici ed ambientali, sulla disponibilità tecnologica e sull'esperienza attuativa a livello internazionale».

4.3 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fabbisogno di personaledel consorzio di cui al presente articolo si provvede mediante distacco di personaledell'Enea e degli altri enti consorziati. Il trattamento economico del predetto personale rimane a carico degli enti di appartenenza».

4.3.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Su proposta dell'ENEA, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è costituito, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il consorzio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), nell'ambito delle finalità delle leggi nn. 9 e 10 del 9 gennaio 1991 per il risparmio energetico e la promozione delle fonti rinnovabili, con particolare riferimento all'articolo 5 della legge 10/91 (Piani regionali)».

4.4 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 5, dopo le parole: «apposita unità,» *aggiungere le seguenti:* «costituita da personale conferito dall'ENEA in non meno di trecento unità e posto alle suedirette dipendenze funzionali», *e sopprimere dopo:* «Bolzano»: «, costituita da personale già nell'organico dell'ENEA».

4.5 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Alla fine del comma 5, aggiungere le seguenti parole da: «Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo del consorzio costituiscono apposite sezioni dei corrispondenti bilanci dell'ENEA».

4.6 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«I compiti dell'Enea, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrino tra le funzioni e le attività di cui al comma 4, vengono dall'Enea demandati al Consorzio».

4.7 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «d'intesa con l'Enel» *con le seguenti:* «sentito l'Enel».

4.8 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 4, lettera b), *sostituire le parole:* «di uso razionale dell'energia e di impiego» *con le seguenti:* «e di promozione dell'uso razionale dell'energia e dell'impiego».

4.9 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Al comma 5, sostituire le parole da: «si avvale» *alla fine del primo periodo con le seguenti:* «si dota di proprie strutture tecniche, articolate in una struttura centrale e in sedi territoriali dislocate in ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al secondo periodo sopprimere le parole: «alle attività della suddetta unità e».

4.10 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

BOATO. Prendo realisticamente atto delle posizioni del relatore e dei rappresentanti del PDS: mi sembra ci sia una certa convergenza. Ne prendo atto però con qualche perplessità, volendo ricorrere comunque a dei termini cauti. Se tuttavia i colleghi vorranno avere la pazienza di leggere gli emendamenti presentati all'articolo 4, potranno comprenderne il significato specifico che non va in direzione opposta rispetto all'innovazione fondamentale del consorzio per l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili; va invece nel senso di una migliore utilizzazione degli aspetti istituzionali e ordinamentali, oltre che di bilancio.

Come i colleghi ricorderanno, la nascita di questo consorzio e la sua introduzione nell'ambito della riforma dell'ENEA sono scaturite da una proposta che vorrei rivendicare con forza e che in un primo momento riguardava l'istituzione di una agenzia autonoma. Accogliendo poi il suggerimento del presidente Cassola accedemmo alla formulazione del consorzio.

Vorrei dunque ricordare il ruolo propositivo che avevamo avuto sull'articolo 3 del testo del Senato, ora diventato articolo 4, sul quale preannuncio che esprimeremo un voto di astensione, dal momento che comunque vogliamo far prevalere il giudizio positivo sull'originaria proposta di innovazione.

GIANOTTI. In questo come in altri casi il nostro voto è contrario in quanto una modifica imporrebbe il ritorno del testo alla Camera dei deputati. Nel caso dell'emendamento 4.3 la contrarietà è però anche rispetto al merito, specialmente laddove sistabilisce che il consorzio dovrà provvedere alla costituzione di uffici regionali in appoggio agli impegni degli enti locali: quest'idea fa parte di una concezione centralistica che consideriamo profondamente sbagliata. Devono essere

le regioni o gli enti locali a dotarsi di uffici e strumenti; il consorzio deve essere concepito come un organo di supplenza o di consulenza, di *training* a tempo e non come un organo sostitutivo o parallelo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Già nella relazione ho avuto modo di dire come alcune modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano destato in me perplessità: penso ad esempio alla specificità del consorzio o alla fissazione di alcuni criteri che sarebbero stato opportuno rinviare all'autonoma decisione del consorzio stesso. Viene poi stabilito in qualche modo l'organico di queste nuove strutture, impedendo di fatto quella autonomia che è indispensabile, al punto che si potrebbe compromettere quell'articolazione operativa che il consorzio stesso dovrebbe invece mantenere.

Sono convinto ch ele proposte emendative avanzate siano contrarie alle finalità attribuite ai consorzi: per queste ragioni esprimo parere contrario, anche il richiamo alla legge n. 400 del 1988 non è improprio, dal momento che spesso a tale richiamo siamo stati vincolati dalla Commissione affari costituzionali.

FORNAZARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, commercio, artigianato*. Condivido il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

BOATO. Signor Presidente, siccome questa è materia sulla quale ci siamo soffermati nel corso della prima lettura, ho il massimo rispetto per le obiezioni mosse alla territorialità del concorzio da parte del collega Gianotti e del relatore. Devo osservare però che essi avrebbero dovuto presentare per questo motivo delle proposte di modifica o addirittura soppressive di gran parte del comma 5, che fa esplicito riferimento a una struttura centrale e a sedi territoriali dislocate nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Pertanto mi sembra che la maggioranza e il Gruppo del Partito democratico della sinistra nei fatti contraddicono quanto vanno affermando i colleghi Gianotti ed Aliverti.

GIANOTTI. Riconosco che vi è contraddizione rispetto ai fatti. È evidente che il testo che ci è stato inviato dalla Camera dei deputati è insoddisfacente e necessiterebbe di emendamenti. Tuttavia il nostro Gruppo ritiene di non dover presentare degli emendamenti, per non allungare ulteriormente l'*iter* del provvedimento. Questo non toglie che in sede di discussione generale ho sostenuto che questo testo non può essere considerato come un mandato a riprodurre in sede regionali gli uffici del consorzio; di più purtroppo la situazione non ci sonsente di fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 4 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale aggiornabile annualmente per scorrimento e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato dalle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di un comitato interministeriale composto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

3. Il comitato di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*).

4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione da parte del CIPE del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti annuali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato li trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa dei medesimi e dei risultati conseguiti nel triennio precedente.

5. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e di privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

6. Il contributo dello Stato per le attività dell'ENEA relativamente agli esercizi 1991, 1992 e 1993 è assegnato nella misura rispettivamente di lire 500, 600 e 600 miliardi, dei quali lire 45 miliardi annui destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1994, agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Al finanziamento dei programmi di ricerca, a decorrere dal medesimo anno 1994, si provvede con successivi provvedimenti legislativi.

7. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma triennale e degli eventuali aggiornamenti.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Agli oneri relativi all'attività dell'ENEA si provvede annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988 n. 362. Lo stanziamento predetto, per la parte relativa al finanziamento degli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, è iscritto in apposito capitolo degli stati di previsione dei Ministeri competenti».

5.1 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I compiti dell'Enea, definiti dalle leggi 9 e 10 del 9 gennaio 1991, in quanto rientrino tra le funzioni e le additività di cui al comma 4, vengono dall'Enea demandati al consorzio».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

5.2 BOATO, STRIK LIEVERS, CORLEONE, MODUGNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il contributo dello Stato per l'attività dell'ENEA, relativamente all'esercizio 1991, è assegnato nella misura di lire 500 miliardi, dei quali lire 35 miliardi destinati alle spese dirette della DISP. A decorrere dal 1992 agli oneri relativi alle spese di gestione e di funzionamento dell'ENEA, si provvede annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificato dalla legge 23 agosto 1988 n. 362. Il piano quinquennale 1990-1994, approvato con la delibera del CIPE del 26 luglio 1990 dovrà essere riformulato per il periodo 1992-1994, distintamente per i settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente e per le spese dirette per attività progettuali e spese indirette».

5.3 ALIVERTI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOATO. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 tende a coordinare le funzioni del consorzio previste all'articolo 4 rispetto alle due principali innovazioni in materia di risparmio energetico e di energie rinnovabili.

Non potevamo fare riferimento a questo problema in sede di prima lettura; quindi era ovvio che non ci potesse essere una connessione all'interno del testo di legge. Una volta però che il provvedimento verrà approvato, a molti mesi di distanza dal varo delle leggi nn. 9 e 10, sembrerebbe doveroso il coordinamento tra le principali norme che disciplinano la materia.

L'altro emendamento si riferisce alla necessità di inserire i finanziamenti relativi agli accordi previsti dall'articolo 2, riguardanti diversi Ministeri, in un apposito capitolo di previsione dei Ministeri competenti, in modo da introdurre un rapporto più diretto tra le attività dell'ENEA e le responsabilità che ciascun Ministero nelle sue varie attività e competenze assume rispetto a questa nuova configurazione

istituzionale dello stesso ENEA. La mancanza di questa previsione ci sembra uno dei limiti principali del testo pervenuto dalla Camera.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato l'emendamento 5.3 coerentemente con alcune perplessità da me manifestate nella relazione introduttiva. Relativamente al comma 6 aggiunto dalla Camera dei deputati, che provvede al finanziamento del fabbisogno dell'ENEA per gli esercizi 1991-1993, ho già svolto delle riflessioni in questa direzione all'inizio del nostro dibattito.

Il programma dell'ENEA, infatti, è stato a suo tempo approvato con una articolazione quinquennale, che prevedeva un piano di interventi e non teneva ancora conto dei dipartimenti o meglio dei settori previsti dalla nuova norma. Ragione per cui ho ritenuto e ritengo abbastanza incoerente provvedere a stanziare delle somme che la legge finanziaria potrebbe non prevedere e che comunque non sono ancora supportate da un piano di investimento. Allora l'emendamento tenderebbe a limitare il finanziamento all'esercizio 1991 e a rinviare gli stanziamenti per i due anni successivi al momento in cui sarà riformulato il piano triennale, cioè allorquando il piano quinquennale sarà riproposto in termini di triennalità, in modo che dallo stesso si possano evincere le esigenze di fabbisogno che l'ENEA propone.

Questo è lo spirito con cui ho presentato l'emendamento 5.3 coerentemente con le riflessioni da me già formulate. Attendo ora le osservazioni del Governo in merito.

GIANOTTI. Sento il dovere di invitare il relatore a ritirare l'emendamento per le ragioni già enunciate in precedenza, perchè appunto questa modifica farebbe tornare il disegno di legge alla Camera.

Tuttavia credo che la necessità di rivedere il piano quinquennale e di triennalizzarlo sia fondata e penso che l'ENEA debba assolvere questa esigenza immediatamente. Pertanto, sarebbe bene che la nostra Commissione deliberasse qualcosa atttraverso un ordine del giorno o un impegno del Governo, affinchè si attui in tempi rapidissimi la triennalizzazione della programmazione dell'ENEA.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Condivido l'opinione del relatore per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Boato, mentre invito il senatore Aliverti a ritirare l'emendamento 5.3 e a trasformarlo in ordine del giorno, accogliendo così anche il suggerimento del senatore Gianotti. Con questo ordine del giorno si potrà invitare il Governo ad una rapida omologazione ai termini triennali di tutti i procedimenti finanziari e amminstrativi dell'ENEA.

ALIVERTI, *relatore alla Commissione*. In effetti le considerazioni da me svolte potrebbero essere formalizzate in un ordine del giorno che dovrebbe però impegnare il Governo come atto formale della Commissione, anche perchè il parere della Commissione bilancio contiene alcune osservazioni che potremmo fare nostre dal momento

che suonano come prescrizioni nei confronti dell'ENEA e dello stesso Ministero dell'industria, il quale d'ora in avanti dovrà anche rendere conto al Parlamento attraverso le relazioni che l'ENEA stesso presenterà. Uno dei primi problemi da esaminare sarà proprio quello relativo alla politica un po' spregiudicata del personale che più volte è stata rimproverata all'ENEA e che spesso ci ha riservato delle sorprese. Dal 1982 al 1990, infatti, l'ENEA è passato da circa 3.000 unità a circa 5.000 unità (cifra che pure era in diminuzione rispetto al 1989); questi dati sono significativi nei confronti di un ente che aveva perso la sua fisionomia originaria e che tuttavia continuava a incrementare le proprie unità.

Con queste considerazioni, accolgo il suggerimento di trasformare il mio emendamento nel seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

premesso che con delibera adottata in data 26 luglio 1990 il CIPE ha approvato il piano quinquennale 1990-1994 dell'ENEA;

premesso che il fabbisogno finanziario dell'ENEA per lo stesso periodo è indicato in 5.400 miliardi, di cui non meno di 775 miliardi sono assicurati da entrate e sopravvenienze attive al di fuori del contributo statale;

preso atto che la legge finanziaria 1991 dispone, per il triennio 1991-1993, uno stanziamento complessivo di 1.500 miliardi e che il disegno di legge in discussione prevede un programma di durata triennale;

considerato che l'ENEA nel 1982 aveva 3.972 dipendenti e che alla fine dello scorso anno, contrariamente a tutti gli indirizzi generali di contenimento della finanza pubblica, i dipendenti assommavano a 5.093 unità,

impegna il Governo:

a disporre affinchè il piano quinquennale 1990-1994 sia riformulato, per il periodo 1992-1994, distintamente per i settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente, nonchè per le spese dirette ad attività progettuali e per le altre spese;

a vigilare affinchè l'ente predisponga e attui un piano di riassetto del personale che preveda la progressiva riduzione degli organici, anche attraverso il prepensionamento o il trasferimento ad altri enti, in considerazione del fatto che circa 1.040 unità si collocano nella fascia di età tra i 54 e i 65 anni e che, essendo state assunte per svolgere attività di ricerca in campo nucleare, non sono adattabili ai nuovi compiti dell'ENEA;

a disporre affinchè venga preclusa qualsiasi possibilità che l'ENEA assuma personale in relazione agli specifici contratti di programma e ad altri programmi di ricerca o a convenzioni con soggetti privati;

a nominare, nel più breve tempo possibile, i componenti il consiglio di amministrazione e il comitato tecnico scientifico al fine di adeguare la ordinaria gestione dell'ente al rispetto dei princìpi sottesi alla riforma».

(0/1176-1521-1705-1803-*bis*-B/2/10) ALIVERTI

PRESIDENTE. Devo avvertire i colleghi che a questo punto, causa il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, la seduta deve concludersi.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA